



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “**Condizioni Generali**”) si applicheranno a tutte le vendite e/o forniture di bene/i e/o alla prestazioni di un servizio/i effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Eusider (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra il Fornitore e Eusider, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito) o mediante scambio di corrispondenza (“**Contratto/i**”, come di seguito definito) oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (“**Ordine di Acquisto**”, come di seguito definito) che dovessero essere di volta in volta emessi da Eusider, o di sue Affiliate (come di seguito definite).
- 1.2 Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali limitatamente alle materie disciplinate dagli Ordini o dai Contratti, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Eusider. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
- 1.3 Qualora gli Ordini di Acquisto o il Contratto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.

2. Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

- Con “**Fornitore**” deve intendersi il fornitore di beni o servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
- Con “**Eusider**” deve intendersi Eusider S.p.A., con sede legale in Milano, Via Santa Sofia, 28, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 09928390153, Partita IVA 12125010152, e ogni Affiliata di Eusider, come di seguito definita.
- Con “**Affiliata**” deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di Eusider, ove per controllo deve intendersi (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un’influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. Ogni Affiliata avrà i medesimi diritti e obblighi di Eusider nei confronti del Fornitore ai sensi delle Condizioni Generali e sarà legittimata ad esercitarli nei confronti del Fornitore. Ogni riferimento ad Eusider contenuto nelle presenti Condizioni Generali dovrà intendersi come riferimento anche alle Affiliate.
- Con “**Informazioni Riservate**” s’intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Eusider, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Eusider al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.
- Con “**Bene/i**” devono intendersi tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile, materiale o immateriale, venduti dal Fornitore ad Eusider, come espressamente indicato negli Ordini di Acquisto o nei Contratti.
- Con “**Contratto/i**” devono intendersi sia (i) gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra Eusider e il Fornitore (i.A) con l’accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell’Art. 3.2, oppure (i.B) con l’emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell’Art. 3.3; sia (ii) gli specifici contratti scritti, conclusi mediante scambio di corrispondenza, che disciplinino termini e condizioni di fornitura di determinati Beni o Servizi.
- Con “**Proposte Contrattuali**” deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore ad Eusider.
- Con “**Servizi**” devono intendersi le prestazioni d’opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore ad Eusider ai sensi dei Contratti.
- Con “**Specifiche Tecniche**” deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche e/o funzionali e/o di qualità relative ai Beni o alle modalità di erogazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, filmati, video digitali, fotografie, *rendering*, di volta in volta comunicate per iscritto da Eusider al Fornitore o confermate per iscritto da Eusider che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare.
- Con “**Ordini di Acquisto**” devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da Eusider nei confronti

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U





del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 3.1.

- Con **"Risultati"** devono intendersi tutti i risultati dell'attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, conoscenze, dati, risultati, informazioni di qualsiasi tipo, metodi, specifiche, *know-how*, *software*, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, prodotti o stampe, *deliverables* concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dell'/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i.
- Con **"Parti"** devono intendersi congiuntamente Eusider e il Fornitore.
- Con **"Tasso di Difettosità"** deve intendersi il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell'Art. 6 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore ad Eusider in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.
- **"Periodo di Garanzia"** avrà il significato attribuito a tale termine dall'Art. 6.1

3. Emissione degli Ordini di Acquisto

3.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
- quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
- prezzi, termini e modalità di pagamento;
- eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.

3.2 Il/Gli Ordine/i di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Eusider nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto.

Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii ad Eusider una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da Eusider nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, fermo restando che Eusider si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non restituisca a Eusider la conferma d'ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro il termine di accettazione indicato da Eusider nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso.

Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di Eusider delle variazioni proposte dal Fornitore.

3.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento del ricevimento dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta Contrattuale. In tal caso, l'Ordine di Acquisto è considerato tacitamente accettato dal Fornitore.

3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.

3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Eusider di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.

3.7 Eusider avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

3.8 Il/i Contratto/i, l'/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all'incasso degli stessi. Il/i Contratto/i, l'/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili da Eusider e dalle sue Affiliate. Qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e degli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.

3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o *milestone* successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Eusider decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore svolgerà le fasi successive alla prima e Eusider pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di Eusider a procedere con la fase successiva.

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U



4. Modalità di consegna e esecuzione

- 4.1 Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore ad Eusider, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. In mancanza di ciò, la consegna sarà "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS 2010). Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
- 4.2 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Eusider). Eusider ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
- 4.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Eusider potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.
- 4.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Eusider avrà il diritto di: (a) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o (b) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Eusider.
- 4.5 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'Art. 4.4(a) non preclude ad Eusider il diritto di avvalersi dei rimedi di cui agli Artt. 4.6(ii) e 4.6(iii) se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato da Eusider ai sensi dell'Art. 4.4(a).
- 4.6 In aggiunta ai rimedi di cui all'Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Eusider potrà avvalersi dei seguenti diritti: (i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme; (ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea a spese del Fornitore; (iii) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno; (iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Eusider per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.
- 4.7 I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Eusider, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento.
- 4.8 Con un congruo preavviso, Eusider avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.

5. Prezzi e pagamenti

- 5.1 L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto accettati ai sensi dell'art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
- 5.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 5.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Eusider in forma scritta e a seguito di presentazione di documentazione scritta.
- 5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS 2010) ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.
- 5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna ad Eusider dei beni e/o dell'originale della polizza di carico (ove applicabile).

6. Garanzie di qualità dei Beni

- 6.1 Il Fornitore garantisce che, al momento della consegna e per tutto il Periodo di Garanzia, i Beni saranno:
- conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;
 - conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
 - privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
 - compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Eusider;
 - idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Eusider e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore e da questi accettati;
 - conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
- La garanzia del Fornitore prevista dall'articolo 6.1 decorrerà dalla data di consegna dei Beni ad Eusider e avrà durata di 12 mesi, salvo

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U





diversa superiore durata concordata per iscritto tra le Parti (il "Periodo di Garanzia").

- 6.2 Nel caso i Beni rientrino nell'ambito di applicazione della regolamento REACH 1907/2006, il Fornitore garantisce altresì che i Beni:
- siano forniti nel pieno rispetto dei requisiti di pre-registrazione / registrazione previsti dal regolamento REACH 1907/2006;
 - siano provvisti della relativa scheda di sicurezza ed etichetta in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
 - non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC (in conc. > 0.1%), la cui presenza non sia stata opportunamente segnalata;
 - siano forniti nel pieno rispetto delle specifiche condizioni di restrizione definite all'Allegato XVII del REACH.

La garanzia del Fornitore previste dall'articolo 6.2 decorrerà dalla data di consegna dei Beni ad Eusider e rimarrà in vigore per il periodo concordato per iscritto tra le Parti, o, in mancanza di tale accordo, fino alla data di scadenza dei Beni, oppure, qualora non sia prevista una data di scadenza, per tutta la vita utile del prodotto.

- 6.3 In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dagli articoli 6.1 / 6.2, Eusider avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi: (i) chiedere l'eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Eusider; (ii) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi; (iii) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da Eusider in relazione ai Beni difettosi o non conformi.

- 6.4 La circostanza che Eusider abbia chiesto l'eliminazione della non-conformità ai sensi dell'art. 6.3(i) non preclude ad Eusider l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.3(ii) e 6.3(iii) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Eusider.

- 6.5 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 6.3, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall'art. 6.1 e 6.2, Eusider avrà diritto di:

- sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi al/ai lotto/i in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
- se il Tasso di Difettosità è superiore al 3%, applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo aggregato dei Beni consegnati dal Fornitore ad Eusider in esecuzione dell'Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi, fatto salvo il maggior danno;
- esigere il risarcimento di ogni maggior danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.

- 6.6 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che Eusider o clienti di Eusider dovesse/ro attuare e a rimborsare ad Eusider i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Eusider e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.

7. Proprietà intellettuale e autorizzazioni amministrative

- 7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:

- che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
- di essere pienamente legittimato a trasferire ad Eusider il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati.

- 7.2 Nel caso una domanda di un terzo oppure un'investigazione o decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 7.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l'impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all'art. 7.1, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 8, Eusider avrà diritto di risolvere ex art. 1456 c.c., i Contratti relativi ai Beni o Risultati a cui è riconducibile la violazione della garanzia.

- 7.3 Il Fornitore cede in esclusiva ad Eusider tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d'autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi di intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.

- 7.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di Eusider.

8. Risarcimento e manleva

- 8.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Eusider da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:

- violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.1, 6.2 o 7.1;
- violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi dell'articolo 9;
- necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 6.1, 6.2 o 7.1 o 9;

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U





- d) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
- 8.2 A titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Eusider da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo ad Eusider in conseguenza di difetti dei Beni.
- 8.3 L'obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia.

9. Obblighi del Fornitore

- 9.1 Durante l'esecuzione dei Servizi e/o nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili ed in particolare si impegna:

- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi o alla realizzazione di Beni affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Eusider e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a mantenere in vigore per tutta la durata dell'Ordine/i e/o del/dei Contratto/i le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia a Eusider e quelle eventualmente stipulate su richiesta di Eusider;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a Eusider relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi e/o per la realizzazione dei Beni è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione, e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con Eusider, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio del Contratto.

- 9.2 Nello svolgimento dei Servizi e/o nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:

- retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
- applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, nonché le previsioni del Codice Etico di Eusider allegato alle presenti Condizioni Generali (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali, garantendo (i) il rispetto del Codice Etico di condotta, (ii) l'adozione di piani d'azione in materia di prevenzione, e (iii) l'impegno negoziale a chiedere a sua volta ai propri partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività del Fornitore;
- dovrà astenersi dal porre in essere qualsiasi azione che possa comportare una violazione di qualsiasi normativa, anche estera, in materia di anti-corruzione pubblica o privata, in materia di concorrenza, in materia ambientale, in materia di lavoro, di diritti umani e di sicurezza sul lavoro. Il Fornitore, inoltre, dovrà adottare un opportuno sistema di controlli al fine di prevenire la commissione di tali violazioni;
- è responsabile del conseguimento, pagamento e mantenimento in vigore di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e approvazioni di qualsivoglia autorità che siano o possano rivelarsi necessari in relazione alla gestione della propria attività di impresa;
- fornirà ad Eusider all'accettazione di ogni Ordine di Acquisto e, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni si protragga per un periodo pari almeno a tre mesi, successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto (DURC), nonché i documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e i relativi pagamenti di premio;
- farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi del presente contratto si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolar modo al D.Lgs. 81/08);
- provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all'IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi.

- 9.3 Qualora sia chiamato ad erogare un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Eusider, il Fornitore si impegna:

- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Eusider;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Eusider, sollevando espressamente e tenendo indenne Eusider da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
- a comunicare tempestivamente per iscritto a Eusider, e comunque entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ne abbia notizia, l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia contributiva che lo riguardino, nonché di qualsivoglia controversia, anche solo minacciata, in relazione alle pretese volte a ottenere o che presuppongano il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato o di qualsivoglia altro tipo in capo a Eusider svolte dai dipendenti (o altro personale anche in forza con contratti di natura diversa) del Fornitore o dai suoi eredi e/o aventi causa e/o da terzi;
- a comunicare tempestivamente a Eusider, e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, qualsiasi accertamento o denuncia per omessa/irregolare contribuzione di cui il Fornitore dovesse essere destinatario.

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U





I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o dell'/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i, essere pienamente conformi alle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di Eusider.

9.4 Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di Eusider, a fornire evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9.2 e a consentire ogni ispezione o accesso da parte di Eusider nei locali del Fornitore.

10. Risoluzione per inadempimento

10.1 Eusider potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Eusider indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:

- (a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- (b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- (c) inadempimento agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli artt. 11.3 e 11.4;
- (d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Eusider;
- (e) inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, ivi inclusa l'inosservanza del Codice Etico;
- (f) inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 3.8 (incredibilità e divieto di mandato all'incasso);
- (j) condotte gravemente lesive della reputazione e dell'avviamento di Eusider o dei suoi prodotti;
- (k) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;
- (l) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.

10.2 Eusider potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Eusider l'esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.

10.3 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

10.4 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

11. Riservatezza

11.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Eusider è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

11.2 Il Fornitore è tenuto a:

- mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Eusider, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;
- utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Eusider;
- non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
- informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
- imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Eusider per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 11 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

11.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U



12. Assicurazione

- 12.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Eusider, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi e al danno che potrebbe derivare ad Eusider e/o a terzi dai Beni o Servizi.
- 12.2 Su richiesta di Eusider, il Fornitore metterà a disposizione di Eusider copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.

13. Compliance

- 13.1 Eusider è una società che opera in conformità ad un proprio Codice Etico (accessibile tramite il link https://www.eusider.com/wp-content/uploads/2024/01/Eusider_Codice-Etico_30032023.pdf) e che, in ossequio ai migliori principi di corporate governance e Compliance, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i. (accessibile tramite il link https://www.eusider.com/wp-content/uploads/2024/01/Modello-231-Eusider_Aggiornamento-29112023.pdf) e/o tutti disponibili sul sito istituzionale Eusider (www.eusider.com). E' attivo il canale interno dedicato alla segnalazione di potenziali violazioni e/o reati riconducibili al D. Lgs. 231/01, accessibile tramite il seguente link <https://tip-off.it/eusiderspa#nbb> e la procedura whistleblowing è accessibile tramite il link <https://www.eusider.com/wp-content/uploads/2024/04/Procedura-Whistleblowing-Eusider.pdf>
- 13.2 Eusider intende collaborare ed avere rapporti commerciali unicamente con società la cui condotta sia ispirata a principi simili a quelli sanciti dal proprio Codice Etico. In virtù della rilevanza che per Eusider ricoprono l'etica imprenditoriale, la responsabilità sociale ed il rispetto della normativa, il Fornitore, nello svolgimento delle proprie attività, si obbliga al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e negli altri codici di condotta e policies di volta in volta emessi e reperibili sul sito di Eusider, ed in generale dei valori di trasparenza, correttezza e lealtà.
- 13.3 Eusider ha il diritto di sospendere cautelativamente e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato qualora il Fornitore non dovesse uniformarsi ai principi di condotta citati, e/o dovesse porre in essere comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i. e/o contrari ai principi stabiliti nel Codice Etico. Tale risoluzione non pregiudica gli obblighi delle Parti sorti precedentemente alla data del recesso, fermo comunque restando il diritto di Eusider al risarcimento dei danni eventualmente causati dalla condotta del Fornitore, nonché il diritto di Eusider di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale condotta. Eusider può richiedere al Fornitore di volta in volta di certificare per iscritto la sua ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo 13.

14. Legge applicabile e foro competente

- 14.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.
- 14.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano.
- 14.3 Eusider, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all'Art. 14.2 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.

15. Forza maggiore

- 15.1 Non costituirà inadempimento dei delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.
- 15.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.
- 15.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Eusider.

16. Trattamento dei dati personali

- 16.1 Ai fini del presente Contratto, le Parti riconoscono che Eusider in qualità di soggetto che conferisce eventuali dati personali necessari all'esecuzione delle prestazioni, opera quale Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Per tutte le attività che comportano trattamento di dati personali svolte dal Fornitore per finalità proprie (ad esempio connesse alla propria organizzazione interna, alla gestione amministrativo contabile, alla sicurezza dei sistemi o ad altri adempimenti di legge), il Fornitore opera quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo ogni responsabilità in merito alla liceità, correttezza e sicurezza dei trattamenti effettuati. Qualora, per specifiche attività oggetto del presente contratto, il Fornitore debba trattare dati personali per conto di Eusider e secondo le sue istruzioni documentate, le Parti convengono che il Fornitore assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le Parti, in relazione ai dati personali che trattano nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ivi inclusa l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei dati personali.

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U





- 16.2 Eusider, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Eusider e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc.. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Eusider e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.
- 16.3 Con riferimento al trattamento dei dati personali del personale del Fornitore effettuato da Eusider ai sensi del Contratto, il Fornitore si impegna ad informare il proprio personale che: (i) Eusider, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali relativi al personale del Fornitore (ad es. nome e recapiti commerciali), e da quest'ultimo ricevuti, in virtù dell'esecuzione del Contratto, affinché Eusider adempia agli obblighi previsti dal Contratto e dalla relazione commerciale con il Fornitore; (ii) il conferimento di tali dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del Contratto e l'eventuale mancato conferimento di tali dati potrebbe compromettere l'esecuzione del Contratto stesso da parte del Fornitore e il corretto adempimento dei propri obblighi.
- 16.4 In ogni momento, l'interessato del trattamento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (EU) 2016/679 (quali: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di opposizione al trattamento, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo) scrivendo a Eusider: si rimanda all'informativa completa accessibile tramite il seguente link <https://www.eusider.com/dichiarazione-sulla-privacy-ue/>
- 17. Durata delle Condizioni Generali**
- 17.1 Le presenti Condizioni Generali hanno validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di un anno, salvo che una delle parti non invii all'altra una comunicazione scritta di disdetta con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche alle vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore a favore di Eusider anteriormente alla sottoscrizione delle Condizioni Generali, nella misura in cui il rapporto non sia regolamentato da specifiche previsioni contrattuali o da altre condizioni generali di contratto.
- 17.2 Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli articoli 11 (riservatezza) e 14 (legge applicabile e foro competente).

Il Fornitore

Il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Artt. 3.5, 3.7, 3.9, 4.5, 4.6, 5.1, 6.4, 6.6., 9, 10.1, 11.2, 13.3, 14, 17.1

Il Fornitore

EUSIDER SpA

Sede Legale / Registered office:

Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano

Sede Amm. e Deposito / Headquarter & Warehouse:

Via per Rogeno / Fraz. Brenno della Torre

23845 Costa Masnaga (LC)

Tel. +39 031 8711

Fax +39 031 879105

Email: info@eusider.com

PEC: eusiderspa@pec.eusider.com

www.eusider.com

Capitale sociale / Share capital euro 12.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano

N. iscr. Reg. Imprese / Codice Fiscale 09928390153

Partita IVA 12125010152 / VAT number IT12125010152

SDI: MZO2A0U

